



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1510 del 17/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1316 del 20/12/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE  
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA  
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **34/2019** a favore della Società **SOPES s.r.l.** per l'attività di produzione di acqua potabile mediante dissalazione ad osmosi inversa presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto Dentro del Comune di Lipari (ME).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

**VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;

**VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

**VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;

**VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

**VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

**VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

**VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;

**VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

**VISTA** l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. di Lipari (ME) con nota protocollo n° 6927 del 04.04.2018, assunta in pari data al protocollo generale di questo Ente al n° 12371/18, da parte della Società **SOPES s.r.l.**, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica

Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii per l'attività di produzione di acqua potabile mediante dissalazione ad osmosi inversa presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto Dentro del Comune di Lipari (ME);

**VISTO** il D.D.G. n° 635 del 17.09.2013 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente (ARTA) con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, ancora in corso di validità, per le emissioni in atmosfera prodotte dai tre motogeneratori diesel alla Ditta SLED Costruzioni Generali S.p.A.;

**VISTO** il verbale n° 11 cds del 14.06.2018 della Conferenza dei servizi durante la quale si prende atto che l'UTA di Messina procederà alla voltura del D.D.G. sopracitato a favore della Società SOPES s.r.l a condizione che l'impianto, nell'assetto attuale, sia considerato funzionante a regime ridotto in quanto lo stesso non risulta completato in conformità al progetto originariamente autorizzato. In tale occasione il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari, richiamata l'autorizzazione allo scarico n° 16192 del 18.06.2014 a suo tempo rilasciata e la successiva voltura n° 30517 del 18.12.2015 a favore della SOPES s.r.l., attuale gestore dell'impianto, dichiara che emetterà un provvedimento di proroga di un anno dell'autorizzazione allo scarico sopra citata;

**VISTE** le integrazioni documentali inoltrate dalla Società SOPES s.r.l., trasmesse con nota protocollo n° 13533 del 20.06.2018, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 22199/18 del 21.06.2018, così come richiesto dall'UTA di Messina con nota protocollo n° 37338 del 13.06.2018;

**VISTA** la proroga di un anno per l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue di processo rilasciata alla Società SOPES s.r.l. dal III Settore Tecnico del Comune di Lipari con nota protocollo n° 13810 del 15.06.2018, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 22614/18 del 25.06.2018;

**VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 38584/18 del 15.11.2018, di sollecito per la voltura del D.D.G. n° 635, inviata all'Area 2 Coordinamento UTA dell'ARTA;

**VISTA** la nota del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (ARESPU) protocollo n° 606 del 07.01.2019, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 804/19 del 11.01.2019, con la quale, al fine di permettere all'ARTA di volturare l'atto, si comunica che l'impianto, nell'assetto attuale, funziona a regime ridotto;

**VISTO** il D.D.G. n° 448 del 07.06.2019 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, trasmesso in pari data con nota n° 39715, con il quale è stata rilasciata la voltura dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sopra citata, a favore della SOPES s.r.l., società che attualmente gestisce il dissalatore di Lipari;

**VISTO** il verbale n° 6cds del 17.06.2019 della Conferenza dei servizi durante la quale si prende atto che l'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari concederà una proroga dell'autorizzazione allo scarico fino al 30 settembre 2019 e si decide di interrompere i termini del procedimento fino a quando, una volta pervenuto il parere di merito da parte dell'UTA di Messina, non verrà emesso il rinnovo definitivo dell'autorizzazione allo scarico;

**VISTA** la nota del III Settore del Comune di Lipari protocollo n° 11965 del 19.06.2019, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 20836/19 del 28.06.2019, con la quale viene concessa la proroga dell'autorizzazione per lo scarico a mare delle acque reflue di processo fino al 30.09.2019;

**VISTA** l'ulteriore proroga fino al 31.10.2019 del III Settore Tecnico del Comune di Lipari per l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue di processo, trasmessa con nota protocollo n° 18782 del 30.09.2019, assunta in pari data al Protocollo Generale di questo Ente al n° 29959/19;

**VISTO** il parere preventivo ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/1986 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Lipari, trasmesso dall'A.R.T.A. Servizio 1 con nota prot. n° 64500 del 30.09.2019, assunta in pari data al Protocollo Generale di questo Ente al n° 30024/19, che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);

**VISTA** l'autorizzazione definitiva per lo scarico a mare (Mar Tirreno) delle acque reflue di processo rilasciata dal III Settore Tecnico del Comune di Lipari, trasmesso con nota protocollo n° 20437 del 24.10.2019, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 33214/19 del 25.10.2019, che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);

**PRESO ATTO** che, a seguito degli incontri avvenuti in data 19.11.2019, 26.11.2019 e 09.12.2019, sollecitati dal Servizio 1 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, non si è pervenuti al superamento delle criticità evidenziate;

**RITENUTI** pertanto, acquisiti, senza ulteriori modifiche, i sopraccitati pareri rilasciati da parte del Comune di Lipari e dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente;

**RITENUTO** di dover procedere all'adozione dell'AUA a suo tempo richiesta;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento può essere suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, eventualmente emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

**PRESO ATTO** l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

**VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

**VISTO** lo statuto dell'Ente;

**PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

**VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

#### **PROPONE**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Società **SOPES s.r.l.**, gestore dell'impianto con contratto di affidamento rep. N° 71/2015 del 23.04.2015 da parte del Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di produzione di acqua

potabile mediante dissalazione ad osmosi inversa presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto del Comune di Lipari (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione allegata all'istanza.

**Art. 2)** Il gestore, dovrà rispettare i limiti degli inquinanti emessi ed ottemperare alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D.D.G. n° 635 del 17.09.2013, ancora in corso di validità, e volturata con il D.D.G. n° 448 del 07.06.2019. In particolare:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm <sup>3</sup>
E1*	Caldaia	Polveri: 40 NO <sub>x</sub> : 2000 NH <sub>3</sub> : 30 CO: 650

\*I valori di cui sopra sono riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 5%

**Art. 3)** Il gestore, per lo scarico di acque reflue (concentrato, soluzioni di lavaggio) e la regimentazione delle stesse, dovrà:

- a) garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ad esclusione dei parametri: cloruri, solfati e boro;
- b) garantire che le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane rispettino i suddetti limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa. In caso contrario gli stessi dovranno essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
- c) effettuare bimestralmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione in mare, trasmettendo entro 30 giorni i risultati delle analisi al Comune di Lipari, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- d) installare un sistema di misurazione di portata e mantenere in condizione di efficienza ed accessibilità il punto di prelievo per i controlli periodici da parte degli Organi di controllo. Tale punto dovrà essere ubicato immediatamente a monte di quello di scarico nel corpo recettore;
- e) non superare il volume annuo scaricato, pari al quantitativo massimo comunicato di 2.775.000 mc;
- f) installare apposito cartello, in materiale non deperibile, nei pressi del pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali;
- g) istituire un registro con pagine numerate e firmate dal responsabile tecnico degli impianti di depurazione (processista) sul quale annotare cronologicamente le operazioni ed i controlli eseguiti;
- h) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- i) conferire a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e le soluzioni di lavaggio delle membrane nel caso in cui le loro caratteristiche qualitative non fossero compatibili con lo scarico a mare;
- j) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- k) relazionare, alla scadenza dei 4 anni, a far data dal 01.11.2019, come da autorizzazione allo scarico (All.2), sulle modalità operative dell'impianto di trattamento e comunque, in ogni caso, qualora siano intervenute modifiche impiantistiche che possano determinare una variazione delle caratteristiche

qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quelle contenute nella sopra citata autorizzazione rilasciata;

- l) ottenere, da parte del Comune di Lipari, formale autorizzazione allo scarico sul suolo della vasca Imhoff prevista per il trattamento dei reflui domestici.

**Art. 4)** La Ditta dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001. L'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative riportate nel presente atto deve essere comunicato a questa Città Metropolitana VI Direzione Ambiente, Autorità competente, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

**Art. 7)** Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

**Art. 8)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

**Art. 9)** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

**Art. 10)** Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

**Art. 11)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME), all'ARTA Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1, alla STA di Messina, all'ARESPU Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Serv. 1 e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 13)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto Dentro del Comune di Lipari (ME).

**Art. 14)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Funzionario Responsabile del Servizio

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

di

**ADOTTARE**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Società **SOPES s.r.l.**, gestore dell'impianto con contratto di affidamento rep. N° 71/2015 del 23.04.2015 da parte del Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di produzione di acqua potabile mediante dissalazione ad osmosi inversa presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto del Comune di Lipari (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione allegata all'istanza.

**Art. 2)** Il gestore, dovrà rispettare i limiti degli inquinanti emessi ed ottemperare alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D.D.G. n° 635 del 17.09.2013, ancora in corso di validità, e volturata con il D.D.G. n° 448 del 07.06.2019. In particolare:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm <sup>3</sup>
E1*	Caldaia	Polveri: 40 NO <sub>x</sub> : 2000 NH <sub>3</sub> : 30 CO: 650

\*I valori di cui sopra sono riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 5%

**Art. 3)** Il gestore, per lo scarico di acque reflue (concentrato, soluzioni di lavaggio) e la regimentazione delle stesse, dovrà:

- a) garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ad esclusione dei parametri: cloruri, solfati e boro;
- b) garantire che le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane rispettino i suddetti limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa. In caso contrario gli stessi dovranno essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
- c) effettuare bimestralmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione in mare, trasmettendo entro 30 giorni i risultati delle analisi al Comune di Lipari, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;

- d) installare un sistema di misurazione di portata e mantenere in condizione di efficienza ed accessibilità il punto di prelievo per i controlli periodici da parte degli Organi di controllo. Tale punto dovrà essere ubicato immediatamente a monte di quello di scarico nel corpo recettore;
- e) non superare il volume annuo scaricato, pari al quantitativo massimo comunicato di 2.775.000 mc;
- f) installare apposito cartello, in materiale indeperibile, nei pressi del pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali;
- g) istituire un registro con pagine numerate e firmate dal responsabile tecnico degli impianti di depurazione (processista) sul quale annotare cronologicamente le operazioni ed i controlli eseguiti;
- h) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- i) conferire a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e le soluzioni di lavaggio delle membrane nel caso in cui le loro caratteristiche qualitative non fossero compatibili con lo scarico a mare;
- j) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- k) relazionare, alla scadenza dei 4 anni, a far data dal 01.11.2019, come da autorizzazione allo scarico (All.2), sulle modalità operative dell'impianto di trattamento e comunque, in ogni caso, qualora siano intervenute modifiche impiantistiche che possano determinare una variazione delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quelle contenute nella sopra citata autorizzazione rilasciata;
- l) ottenere, da parte del Comune di Lipari, formale autorizzazione allo scarico sul suolo della vasca Imhoff prevista per il trattamento dei reflui domestici.

**Art. 4)** La Ditta dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001. L'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative riportate nel presente atto deve essere comunicato a questa Città Metropolitana VI Direzione Ambiente, Autorità competente, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

**Art. 7)** Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

**Art. 8)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

**Art. 9)** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

**Art. 10)** Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

**Art. 11)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME), all'ARTA Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1, alla STA di Messina, all'ARESPU Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Serv. 1 e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 13)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso il dissalatore sito in località Stradale Canneto Dentro del Comune di Lipari (ME).

**Art. 14)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

**Messina, lì 17.12.2019**

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando CAPPADONIA**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt.5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 17.12.2019

II DIRIGENTE  
**Ing. Armando CAPPADONIA**